

# ORDINANZA N. ? /2021

# IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE

# **DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

VISTA

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 201, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 8 l. 84/94 ss.mm.ii. che declina i compiti e le attribuzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 415/2016 del 1° dicembre 2016 recante nomina del Presidente pro tempore dell'Ente a decorrere dal 02.12.2016;

VISTO

il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 1994, n. 444 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

VISTO

il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

VISTO

in particolare, l'art. 33 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a mente del quale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione.

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

**RITENUTO** 

che il presente provvedimento possa essere annoverato tra quelli adottabili dall'organo presidenziale in regime di prorogatio quale atto amministrativo consequenziale alla mera applicazione del pertinente indice IPCA alla luce dell'art. 11 dell'atto di concessione n° 3/2016 (rep. n° 957/2016);

**VISTA** 

l'Ordinanza n°15/2003 del 18.06.2003, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle Infrastrutture ferroviarie nel Porto di Ancona e della movimentazione dei vagoni";

VISTO

in particolare l'art. 20 del citato Regolamento che individua i criteri per la formazione delle tariffe che gli utenti devono corrispondere all'impresa concessionaria del servizio di manovra ferroviaria in ambito portuale;

VISTO

l'esito della procedura di gara, espletata sulla base dei documenti di gara così come approvati dal Comitato Portuale con deliberazione n° 109 del 24/09/2015, dalla quale è risultata aggiudicataria del servizio l'Impresa C.P.S. Compagnia Portuali Servizi S.c.r.I. con sede in Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 68;

VISTO

l'atto di concessione n° 3/2016 (rep.n° 957/2016) stipulato in data 19/04/2016 con la predetta società, che svolgerà il servizio dal 01/01/2016 al 31/12/2020.

VISTA

l'Ordinanza presidenziale n.71/2020 del 02/10/2020 che rende attuativa la Proroga della concessione di servizi n. 3/2016 del 19/04/2016 reg. rep. n. 957/2016 per la gestione del servizio ferroviario portuale ai sensi dell'art 199 comma 3 lett c-bis) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 con scadenza differita al 31.12.2021;

**VISTA** 

in particolare l'art.11 del suddetto atto di concessione che prevede l'aggiornamento annuale delle tariffe sulla base dell'indice IPCA dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell'Unione Europea relativi all'anno precedente;

CONSIDERATO

che il suddetto indice IPCA, equivale al - 0,1% e che detta percentuale si applica ai fini della revisione tariffaria;



#### RENDE NOTO

che il servizio ferroviario nell'ambito del Porto di Ancona e la movimentazione dei carri ferroviari sui binari portuali con contestuale messa a disposizione di binari e pese ferroviarie funzionalmente collegati all'erogazione di detti servizi, sarà svolto dalla C.P.S. Compagnia Portuali Servizi S.c.r.l. con sede in Ancona, L.L. Vanvitelli n. 68 nei termini e modi previsti dal richiamato atto di concessione anche per la corrente annualità, in ragione della proroga della concessione di servizi n. 3/2016 del 19/04/2016 reg. rep. n. 957/2016 per la gestione del servizio ferroviario portuale ai sensi dell'art 199 comma 3 lett c-bis) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 con scadenza differita al 31.12.2021.

#### ORDINA

### Art. 1

È approvato e reso esecutivo, con decorrenza a partire dalla data della presente Ordinanza, il seguente tariffario per i servizi ferroviari portuali, la movimentazione dei vagoni e la pesatura degli stessi in ambito portuale:

- movimentazione da e per le banchine dai binari di presa e consegna a carro singolo: euro 37,75
- pesatura: euro 86,29;
- operazioni di manovra nell'ambito dei raccordi per ogni ora (o frazione di ora) di impiego del mezzo di manovra (periodo minimo di utilizzo previsto 2 ore): euro 227,12 ed euro 28,07 per agente di scorta (almeno 3) con minimo di due ore di impegno.

Il tariffario indicato sarà aggiornato annualmente ai sensi di quanto previsto nell'art. 11 dell'atto di concessione sopra citato.

## Art. 2

Eventuali violazioni alle disposizioni tariffarie saranno perseguite ai sensi del Codice della Navigazione, fatti salvi gli ulteriori meccanismi sanzionatori previsti, nell'atto di concessione medesimo, a carico del concessionario del servizio.

Ancona li, 10.2.2021

II Presidente Rodolfo Giampieri